Deliberazione n. 1 / 2020

COMUNE DI CARERI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Assunta con i poteri della Giunta Comunale

Oggetto:	Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 :Approvazione

L'anno **2020** addì 8 **(otto)** del mese di **gennaio** alle **ore 16,00** nella sala delle adunanze del Comune previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari:

NR	COGNONE E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	Dott. Maurizio IANIERI	**SI**	
2	Dott. Salvatore GUERRA	**SI**	
3	Dott. Francesco GRECO		**NO**

Giusto D.P.R. in data 11-01-2019_con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.

Partecipa alla seduta il Dott. Mario Ientile, Segretario generale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

X del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

X del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri della Giunta Comunale)

Vista la proposta di deliberazione redatta dal Segretario generale, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa , Demografica e Affari Generali , che viene di seguito integralmente richiamata come parte integrante e sostanziale del presente atto :

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(con i poteri della Giunta comunale)

Oggetto:	Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 :Approvazione

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA AFFARI GENERALI

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n.21 del 28.03.2019,adottata con i poteri del Consiglio comunale ed esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n.26 del 12.09.2019,adottata con i poteri del Consiglio comunale ed esecutiva a norma di legge, con la quale si è disposto di ricorrere, per le motivazioni riportate nell'atto stesso , alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.. 243 bis del D.LGS n.267/2000";

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n.32 del 17.12.2019 ,adottata con i poteri del Consiglio comunale ed esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.. 243 bis del D.LGS n.267/2000";

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale

limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:
"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Rilevato che:
- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
  - le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) *il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
  1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
  2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
  3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
  4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:
- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter* e 557-*quater* della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "*assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "*sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*" (comma 557-*bis*);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-*ter*);

- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011-2013*).

Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*"

Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*"

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:
"*28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio*

sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

Visto inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: *"Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente"*.

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Dato atto che :
la capacità assunzionale di questo Ente , per il quinquennio precedente 2015-2019, è pari ad € 124.208,45;
la capacità assunzionale di questo Ente , per l'anno 2020 (cessati nel corso dell'anno corrente) è pari ad € 36.749,21;

Dato atto che nell'ambito delle risorse disposnibili, al fine di dare una struttura funzionale all'ente la Commissione Straordinaria procedere all'assunzione di n.5 unità di personale, di cui n.2 di posizione apicale Cat D, n.1 di cat. C, e n.2 part time di cat. A riservati alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 446 e ss della L. 145/2018 dei lavoratori LSU/LPU limitatamente alle risorse disponibili ;

Vista la programmazione del fabbisogno dell'Ente 2020/2022. con allegata dotazione organica . predisposta dal Segretario Comunale sulla base delle direttive impartite dallla Commissione Straordinaria si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Richiamate:

- la Legge n. 145/2018 art. 1 comma 446;
- la Circolare n. 1 dell'11.01.2019 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione

Dato atto che l' Ente

- fino all'anno 2022 beneficerà dell'incentivo Regionale di cui ai Decreti Dirigenziali n. 11657 del 18/10/2018 e n. 13412 del 19/11/2018 per l'assunzione a tempo indeterminato delle unità di lavoratori Lsu/lpu in forza presso l'Ente per come comunicato con la nota della Regione Calabria . Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali prot. 3830/19 in premessa richiamata
- dall'anno 2022 in avanti può garantire la sostenibilità finanziaria della spesa relativa all'assunzione ddelle unità di lavoratori ex Lsu/Lpu con inqudramento alla categoria A1 con orario di lavoro a tempo parziale di 18 h settimanali grazie alle capacità assunzionale sopra indicate ;

Ritenuto di provvedere in merito:

Richiamati i decreti legge n.124/291 e 162/2019 ;
Richiamata la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto il decreto legislativo n.267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Amministrativa Demografica Affari generali in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa resa ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147 — bis del decreto legislativo n. 267/2000, parere per come riportato in calce al presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal resposnabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147 — bis del decreto legislativo n. 267/2000, parere per come riportato in calce al presente atto;

PROPONE

Di provvedere all'adozione di apposito atto deliberativo,con i poteri dela Giunta Comunale , con il quale si disponga :

1. Di approvare le premesse e le considerazioni sopra esposte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022;
3. Di dare atto che il presente piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 deve essere sottoposto all'approvazione da parte della Commissione centrale per la finanza e gli organici degli enti locali istituita presso la Direzione

Centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomine locali - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero –del Ministero dell'Interno ,avendo questo Ente fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.. 243 bis del D.LGS n.267/2000;

4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione centrale per la finanza e gli organici degli enti locali istituita presso la Direzione Centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomine locali –Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero –del Ministero dell'Interno;
5. Di comunicare alle OO.SS. e alla RSU la presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 comma 1, del CCNL del 21.05.2018 ;
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Responsabile dell'Area
AMMINISTRATIVA, DEMOGRAFICA E AFFARI GENERALI
Il Segretario Generale
Dr. Mario Ientile

^^^^^^^^^^

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Con i poteri della Giunta Comunale)

VISTA la succitata proposta di deliberazione redatta dal Segretario generale, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa , Demografica e Affari Generali, ad oggetto" Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 :Approvazione .";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria n.21 del 28.03.2019,adottata con i poteri del Consiglio comunale ed esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria n.26 del 12.09.2019,adottata con i poteri del Consiglio comunale ed esecutiva a norma di legge, con la quale si è disposto di ricorrere, per le motivazioni riportate nell'atto stesso , alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.. 243 bis del D.LGS n.267/2000";

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria n.32 del 17.12.2019 ,adottata con i poteri del Consiglio comunale ed esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.. 243 bis del D.LGS n.267/2000";

RITENUTO di provvedere in merito:

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario generale in quali di responsabile dell'Area Amministrativa. Demografica e Affari generali. in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa resa ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147 — bis del decreto legislativo n. 267/2000, parere per come riportato in allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147 — bis del decreto legislativo n. 267/2000, parere per come riportato in allegato al presente atto:

VISTI:
Richiamati i decreti legge n.124/291 e 162/2019 ;
Richiamata la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto il decreto legislativo n.267/2000 ;

Con votazione unanime dei presenti espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare le premesse e le considerazioni sopra esposte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022;
3. Di dare atto che il presente piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 deve essere sottoposto all'approvazione da parte della Commissione centrale per la finanza e gli organici degli enti locali istituita presso la Direzione Centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomine locali –Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero –del Ministero dell'Interno ,avendo questo Ente fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.. 243 bis del D.LGS n.267/2000;
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione centrale per la finanza e gli organici degli enti locali istituita presso la Direzione Centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomine locali –Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero –del Ministero dell'Interno;
5. Di comunicare alle OO.SS. e alla RSU la presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 comma 1, del CCNL del 21.05.2018 ;
6. Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/200 con separata votazione unanime.

COMUNE DI CARERI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Allegato A

OGGETTO:	**PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022**

DOTAZIONE ORGANICA E AREE FUNZIONALI				
AREA AMMINISTRATIVA ,DEMOGRAFICA e AFFARI GENERALI				
N	**CAT**	**Profilo professionale**	**COPERTO / VACANTE**	**COGNOME E NOME**
1	D1	Istruttore Direttivo	VACANTE	
2	C1	Impiegato Amministrativo	Coperto	Pipicella Gaetano (attualmente sospeso dal servizio)
3	B1	Esecutore - Applicato. Segreteria	COPERTO	Zito Renato
4	B1	Operatore Servizi Interni	**VACANTE**	**18 ore**
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI				
1	D1	Istruttore Direttivo	VACANTE	Attualmente coperto a 18 ore ex art.110 Tuel n..267/2000 – dr. Colacresi Domenico
2	B1	Esecutore applicato	VACANTE	18 ore
AREA TECNICA MANUTENTIVA e VIGILANZA				
1	D1	Istruttore Direttivo	VACANTE	
2	C1	Istruttore	COPERTO	Cosenza Francesco
3	B3	Collaboratore autista scuolabus e mezzi pesanti	VACANTE	
4	A1	Fontaniere e fognaiolo	COPERTO	Napoli Giuseppe
5	A1	Netturbino, autista, becchino, fognaiolo	COPERTO	Pipicella Damiano
6	A1	Operatore servizi esterni	VACANTE	18 ore
7	A1	Operatore servizi esterni	VACANTE	18 ore
8	C1	Vigile Urbano	COPERTO	Giugno Francesco
9	C1	Vigile Urbano	COPERTO	Pedullà Antonio
Totale Posti				**n. 15**
a tempo pieno				n. 11
a tempo part-time				n. 4
coperti				n. 8
Vacanti				n. 7

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022

ANNO 2020

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI		
Istruttore Direttivo CAT D (*)	VACANTE	Tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) procedura concorsuale
AREA TECNICA MANUTENTIVA e VIGILANZA		
Istruttore Direttivo CAT. D	VACANTE	Tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) procedura concorsuale
Vigile Urbano - CAT: C	Posto attualmente coperto Vacante dal 01.04.2020 (a seguito di pensionamento del dipendente Pedullà Antonio)	Tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) Procedura concorsuale

(*) Nelle more di espletamento della procedura concorsuale, al fine di garantire la funzionalità dell'area economico finanziaria, l'Ente fara ricorso **alla procedura ex art.110 Tuel n.267/2000 per la copertura del posto a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali)** previa autorizzazione da parte della Commissione centrale per la finanza e gli organici degli enti locali istituita presso la Direzione Centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomine locali –Dipartimento per gliAffari interni e territoriali del Ministero Ministero dell'Interno.

ANNO 2021

AREA TECNICA MANUTENTIVA e VIGILANZA		
Oeratore servizi esterni CAT A	VACANTE	Tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) stabilizzazione
Oeratore servizi esterni CAT A	VACANTE	Tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) stabilizzazione

ANNO 2022

AREA AMMINISTRATIVA ,DEMOGRAFICA e AFFARI GENERALI		
Oeratore servizi interni CAT A	VACANTE	Tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) stabilizzazione

COMUNE DI CARERI

(Citta Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE EX ART. 49 I° comma e 147 bis T.U. N. 267 DEL 18/08/2000

(regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO	Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 :Approvazione

Sulla proposta della deliberazione che reca ad oggetto: "Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 :Approvazione . si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147 bis del decreto legislativo n.267/2000;

Il Responsabile dell'Area
AMMINISTRATIVA, DEMOGRAFICA E AFFARI GENERALI
Il Segretario Generale
F.to Dr. Mario Ientile

COMUNE DI CARERI

(Citta Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE EX ART. 49 I° comma e 147 bis T.U. N. 267 DEL 18/08/2000
(regolarità contabile)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO	Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 :Approvazione

Sulla proposta della deliberazione che reca ad oggetto: Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 :Approvazione " si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147 bis del decreto legislativo n.267/2000;

Il responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Dott.Domenico Colacresi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to dott. Maurizio Ianieri – F.to Salvatore Guerra – F.to dr. Francesco Greco

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Mario Ientile

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(art. 49. del D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA
(allegato)

Si esprime parere FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(allegato)

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE A CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta:

- Che copia conforme della presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio comunale, per la pubblicazione di legge, in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 22 GEN 2020
(Reg. Pubblicazioni n. Prot. 511 del 22 GEN 2020

IL Responsabile del servizio
f.to sig.ra Morabito Giuseppina

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
( ) decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
( ) perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Comunale li 22 GEN 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Mario Ientile

==========

È copia conforme all'originale.

CARERI li

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Mario Ientile